

Ulteriore “giravolta” in Cassazione sulla tassazione dell’apporto al trust

di Angelo Busani (*)

La Suprema Corte, con **sentenza n. 13626/2018**, cambia ancora una volta la sua opinione sulla tassazione dell’atto di apporto di beni a un trust: va **tassato il trust “traslativo”**, **non** è tassabile il trust **“autodichiarato”**. Se appare apprezzabile lo sforzo della sentenza di non smentire quanto la Suprema Corte ha deciso in passato e, per quanto possibile, di rapportarsi coerentemente alle sue precedenti decisioni (sforzo che è ancor maggiormente apprezzabile in quanto si consegue la tranquillità sul punto che l’**imposta di donazione non** si applica agli **atti istitutivi** del fondo patrimoniale nel cui ambito **non** vi sia **traslazione di diritti reali** immobiliari), non può tuttavia sottacersi che l’approdo cui la Corte di cassazione perviene resta insoddisfacente.

Tassazione dell’atto di apporto di beni a un trust

Con la sentenza n. 13626/2018 (1), la Corte di cassazione compie una ulteriore “giravolta” nella materia della tassazione dell’atto recante la sottoposizione di un patrimonio al vincolo del *trust*. Nell’evidente intento di non smentire, per quanto possibile, la sua precedente giurisprudenza, il giudice di legittimità afferma ora che:

- l’imposta sui vincoli di destinazione non è (rispetto alla “tradizionale” imposta di successione e donazione) una “imposta nuova” (2) ma è l’“ordinaria” imposta di donazione applicata alla particolare fattispecie dell’atto istitutivo del vincolo di destinazione (tale è l’atto con il quale un determinato patrimonio viene sottoposto al regime del *trust*);
- l’imposta di donazione si applica all’istituzione del vincolo di *trust* quando esso è originato

(*) *Notaio in Milano*

(1) Il testo della sentenza è riportato a seguire.

(2) Che si trattasse di un’imposta “nuova” lo avevano, invece, affermato: Cass. 24 febbraio 2015, n. 3735 (relativa a una fattispecie concernente un *trust* “autodichiarato”, sulla quale cfr. Busani, “Trust, l’imposta si paga subito”, in *Il Sole - 24 Ore* del 25 febbraio 2015), in *Notariato*, n. 2/2015, pag. 207; in *il fisco*, n. 11/2015, pag. 1077; in *Corr. Trib.*, n. 16/2015, pag. 1203; in *Dir. prat. trib.*, n. 4/2015, pag. 688, con nota di Corasaniti, “Vincoli di destinazione, *trust* e imposta sulle successioni e donazioni: la (criticabile) tesi interpretativa della Corte di Cassazione e le conseguenze”; e in *GT - Riv. giur. trib.*, n. 5/2015, pag. 397, con nota di Stevanato, “La ‘nuova’ imposta su *trust* e vincoli di destinazione nell’interpretazione creativa della Cassazione”; Cass. 24 febbraio 2015, n. 3737 (relativa a una fattispecie concernente un *trust* “traslativo”), in *Foro it.*, n. 4/2015, I, pag. 1215; in *il fisco*, n. 11/2015, pag. 1096; in *Corr. Trib.*, n. 16/2015, pag. 1203, con nota di Busani - Papotti, “L’imposizione indiretta dei *trust*: luci e ombre delle recenti pronunce della Corte di cassazione”; in *Dir. prat. trib.*, n. 4/2015, pag. 688; Cass. 25 febbraio 2015, n. 3886 (relativa a una fattispecie concernente un *trust* “autodichiarato”, sulla quale cfr. Busani, “La Cassazione ‘smonta’ il *trust*”, in *Il Sole - 24 Ore* dell’8 marzo 2015), in *il fisco*, n. 11/2015, pag. 1097; in *Vita Not.*, n. 1/2015, pag. 386; in *Dir. prat. trib.*, n. 4/2015, pag. 688; in *Boll. trib.*, n. 17/2015, pag. 1269; Cass. 18 marzo 2015, n. 5322 (relativa a una fattispecie concernente un *trust* “traslativo”), in *il fisco*, n. 14/2015, pag. 1395; in *Dir. prat. trib.*, n. 4/2015, pag. 688; e in *Notariato*, n. 4/2015, pag. 443; Cass. 7

marzo 2016, n. 4482 (relativa a una fattispecie concernente un *trust* “autodichiarato”), in *Trust*, n. 7/2016, pag. 395; in *il fisco*, n. 16/2016, pag. 1571, con nota di Carunchio, “Costituzione di vincolo di destinazione: autonomo presupposto d’imposta, ma con eccezioni”; in *GT - Riv. giur. trib.*, n. 5/2016, pag. 396, con nota di Stevanato, “Imposta sui vincoli di destinazione e giudice-legislatore: errare è umano, perseverare diabolico”; in *Corr. Trib.*, n. 25/2016, pag. 1998, con nota di Gallio, “L’imposizione indiretta del ‘*trust* di salvataggio””.

In Cass. 26 ottobre 2016, n. 21614 (relativa a una fattispecie concernente un *trust* “autodichiarato”, sulla quale cfr. Busani, “Trust ‘autodichiarato’ con imposte fisse”, in *Il Sole - 24 Ore* del 27 ottobre 2016), in *il fisco*, n. 46/2016, pag. 4476, con nota di Carunchio, “Imposte ipotecaria e catastale in misura fissa sul *trust* autodichiarato”; in *Dir. prat. trib.*, n. 5/2017, pag. 2228, con nota di Muià, “Le imposte indirette nella costituzione del *trust*: in misura fissa o proporzionale? la soluzione (si spera) definitiva della Cassazione”; in *Corr. Trib.*, n. 6/2017, pag. 463, con nota di Busani - Ridella, “Reset in Cassazione: l’imposta di donazione non si applica al vincolo di destinazione”; in *Trust*, n. 1/2017, pag. 66; in *GT - Riv. giur. trib.*, n. 1/2017, pag. 31, con nota di Stevanato, “Il ‘*new deal*’ della Suprema Corte sull’imposizione indiretta del *trust*: giù il sipario sull’imposta sui vincoli di destinazione?”; in *Boll. trib.*, n. 3/2017, pag. 231, con nota di Moretti, “Trust liberali e imposizione indiretta: la Sezione Tributaria della Corte di Cassazione destituisce di ogni fondamento l’evanescente imposta autonoma sui vincoli di destinazione”, è stato invece sostenuto che non si tratti di una imposta “nuova”.

mediante il trasferimento del patrimonio in *trust* dal disponente al *trustee* (3);

- non si applica l'imposta di donazione (4) se, nell'istituire un vincolo di *trust* su un dato patrimonio, esso rimane (è il c.d. *trust* "autodichiarato") (5) di titolarità del disponente.

(3) Alla medesima conclusione, ma argomentando che, come detto, l'imposta sui vincoli di destinazione sarebbe una "imposta nuova", erano giunte anche Cass. 24 febbraio 2015, n. 3737, cit., e Id., 18 marzo 2015, n. 5322, cit.

(4) Nel medesimo senso, cfr. Cass. 26 ottobre 2016, n. 21614, cit.

In senso contrario, cfr. Cass. 24 febbraio 2015, n. 3735, cit.; Id., 25 febbraio 2015, n. 3886, cit.; e Id., 7 marzo 2016, n. 4482, cit.

In Cass. 24 febbraio 2015, n. 3737, cit., e Id., 18 marzo 2015, n. 5322, cit., si legge che "In questa imposta" (e cioè l'imposta "nuova" che avrebbe a oggetto l'istituzione di vincoli di destinazione) "diversamente da quanto accade per l'altra" (vale a dire, la "tradizionale" imposta di donazione) "il trasferimento del diritto non innerva la causa della fattispecie".

(5) Si ha un c.d. *trust* autodichiarato (cfr. Busani, "Revoca giudiziale del trustee di un trust liquidatorio di s.r.l.", in *Società*, n. 6/2013, pag. 637) nel caso in cui il disponente nomini sé stesso quale *trustee*, al che i beni destinati in *trust* rimangono di titolarità del disponente, ma, appunto, vincolati all'attuazione del *trust*; il *trust* autodichiarato è, dunque, la fattispecie nella quale il disponente, nominandosi quale *trustee* e isolando, dal proprio "patrimonio generale", i beni destinati al *trust* e vincolandoli all'attuazione del *trust*, "manda" detti beni a formare un sottoinsieme a fianco del proprio "patrimonio generale", finalizzato appunto all'attuazione del *trust*; in altri termini, nel *trust* autodichiarato i "beni in *trust*" non mutano di titolarità (in quanto essi permangono nella titolarità del *settlor*, divenuto anche *trustee*) ma vengono comunque vincolati all'attuazione del *trust*.

Non c'è dubbio che il c.d. *trust* "autodichiarato" sia una figura assolutamente praticabile nel nostro ordinamento (cfr. ad esempio Lupoi, *Istituzioni del diritto dei trust e degli affidamenti fiduciari*, Padova, 2008, pag. 29) ma nemmeno è dubbio che il *trust* "autodichiarato" è una fattispecie che assai spesso (in considerazione dei casi concreti volta per volta presi in esame in giurisprudenza) sollecita una sua valutazione in termini di fittizietà. Perché, se è pur vero che se si ha il cumulo in un unico soggetto delle qualità di disponente, di *trustee* e di beneficiario, ciò "di per sé non significa nulla", se il disponente mantiene il godimento gratuito dei beni conferiti nel *trust*, ciò "è ovvio, dato che egli ne è il *trustee*" e se il *trustee* ha piena libertà nell'amministrare e alienare i beni del *trust*, "questi sono i normali poteri del *trustee*" (le parole fin qui virgolettate sono di Lupoi, "La Cassazione e il trust sham", in *Trust*, n. 5/2011, pag. 469); è anche senz'altro vero che se i beneficiari (e cioè i creditori, nel caso del *trust* liquidatorio) non hanno alcun potere di controllo dell'operato del *trustee*; se manca del tutto un *protector* o se quello nominato sia una mera "testa di legno", priva di qualsiasi requisito di indipendenza e di professionalità; se il *trustee* non rende i conti; se il *trustee* non redige un progetto liquidatorio e non dà mostra di comportarsi da liquidatore; se, in sostanza, il *trustee* esercita una egemonia sui "beni in *trust*" tale da violare qualsiasi *fiduciary duty* nei confronti dei beneficiari del *trust*, e quindi si pone in una situazione di *breach of trust* rendendosi inadempiente al suo fondamentale "duty to perform the trust honestly and in good faith for the benefit of the beneficiaries" (Armitage v. Nurse [1998], Ch., 241; sulla quale cfr. Penner, "Trustee exemption clauses after Armitage v. Nurse", in Birks - Pretto, *Breach of trust*, Oxford-Portland, 2002, pag. 241); è difficile pervenire alla conclusione che l'istituzione di un *trust* siffatto non sia avvenuta

Più specificamente, la sentenza in esame, afferma che:

a) occorre prestare adesione alla tesi di Cass. n. 21614/2016, secondo cui non esiste una imposta sui vincoli di destinazione autonoma rispetto all'imposta di donazione; in altre parole, l'art. 2, comma 47, D.L. 3 ottobre 2006, n.

con l'esclusivo e illegittimo scopo di schermare il patrimonio vincolato in *trust* rispetto ai creditori del soggetto disponente con l'intento di sottrarlo alle loro pretese e alle loro istanze esecutive. Si tratta, in altri termini, di indici in presenza dei quali, specie nei casi di *asset protection trust* (cfr. Matthews, "The Asset Protection Trust: Holy Grail or Wholly Useless", in *The Offshore Tax Planning Review*, 1996, I, pag. 57), appare inevitabile derivare la qualificazione di questo *trust* in termini di *sham* (per utilizzare espressioni di diritto anglosassone: cfr. ad esempio Snook v. London and West Riding Investments Ltd. [1967] 2 Q.B. 786, 802; Midland Bank Plc v. Wyatt [1995] 1 FLR 696, 707; Roger Stone (HM Inspector of Taxes) v. Richard Henry Hitch, Thomas Henry Hitch, Ian Geoffrey Handy [2001] EWCA Civ 63, (CA, 2001) 87) o, per usare espressioni "domestiche", in termini di simulazione assoluta e quindi di nullità del negozio da cui si origina l'interposizione fittizia: da una fattispecie come quella appena descritta, infatti, pare doversi necessariamente evincere la mancanza di una effettiva volontà del disponente di compiere una certa disposizione patrimoniale; e pure evincere che il vincolo dei beni in *trust* è istituito per uno scopo diverso da quello al quale il *trust* - se effettivamente istituito - sarebbe preordinato (cfr. sul tema anche Belvederi, "Alcune considerazioni in materia di sham trust", in *Trust*, n. 2/2013, pag. 143).

È bene comunque rammentare che la praticabilità, nel nostro ordinamento, del *trust* autodichiarato è stata fortemente avvertita da Cass. 24 febbraio 2015, n. 3735 (relativa a una fattispecie concernente un *trust* "autodichiarato", sulla quale cfr. Busani, "Trust, l'imposta si paga subito", in *Il Sole - 24 Ore* del 25 febbraio 2015), in *Notariato*, n. 2/2015, pag. 207; in *il fisco*, n. 11/2015, pag. 1077; in *Corr. Trib.*, n. 16/2015, pag. 1203; in *Dir. prat. trib.*, n. 4/2015, pag. 688, con nota di Corasaniti; e in *GT - Riv. giur. trib.*, n. 5/2015, pag. 397, con nota di Stevanato, "La 'nuova' imposta su *trust* e vincoli di destinazione nell'interpretazione creativa della Cassazione", ove si legge che in tale fattispecie "manca [...] uno dei tratti tipologicamente caratteristici, ossia il trasferimento a terzi da parte del *settlor* dei beni costituiti in *trust*, al fine del conseguimento dell'effetto, con carattere reale, di destinazione del bene alla soddisfazione dell'interesse programmato. [...] lo scopo caratteristico del *trust*, che ha identificato con quello di costituire una separazione patrimoniale in vista del soddisfacimento di un interesse del beneficiario o del perseguimento di un fine dato, è conseguito mediante la separazione dei beni dal restante patrimonio del disponente e la loro intestazione ad altro soggetto, parimenti in modo separato dal patrimonio di quest'ultimo. [...] presupposto coesenziale alla stessa natura dell'istituto è che il detto disponente perda la disponibilità di quanto abbia conferito in *trust*, al di là di determinati poteri che possano competergli in base alle norme costitutive. Tale condizione è ineludibile al punto che, ove risulti che la perdita del controllo dei beni da parte del disponente sia solo apparente, il *trust* è nullo (*sham trust*) e non produce l'effetto segregativo che gli è proprio [...]". Identico concetto è stato ripetuto in Cass. 25 febbraio 2015, n. 3886 (sulla quale cfr. Busani, "La Cassazione 'smonta' il *trust*", in *Il Sole - 24 Ore* dell'8 marzo 2015), in *il fisco*, n. 11/2015, pag. 1097; in *Vita Not.*, n. 1/2015, pag. 386; in *Dir. prat. trib.*, n. 4/2015, pag. 688, con nota di Corasaniti, "Vincoli di destinazione, *trust* e imposta sulle successioni e donazioni: la (criticabile) tesi interpretativa della Corte di Cassazione e le conseguenze"; in *Boll. trib.*, n. 17/2015, pag. 1269.

262 (6), non ha introdotto una “imposta nuova” (7) quando ha disposto che “l’imposta sulle successioni e donazioni” di cui al D.Lgs. 31 ottobre 1990, n. 346, si applica (oltre che sui “trasferimenti di beni e diritti per causa di morte, per donazione o a titolo gratuito”) anche sulla “costituzione di vincoli di destinazione” (8);

b) anche nel caso dell’atto con il quale si imprime un vincolo di destinazione su un dato patrimonio, “il presupposto dell’imposta rimane quello stabilito dall’art. 1 D.Lgs. n. 346 [...] del reale trasferimento di beni o diritti e quindi del reale arricchimento dei beneficiari”;

c) intento del legislatore del D.L. n. 262/2006 è stato quello “di evitare che un’interpretazione restrittiva della istituita nuova legge sulle successioni e donazioni disciplinata mediante richiamo al già abrogato D.Lgs. n. 346 [...] potesse dar luogo a nessuna imposizione anche in caso di reale trasferimento di beni e diritti ai beneficiari quando lo stesso fosse stato collocato all’interno di una fattispecie di ‘vincoli di destinazione’ e quindi non presa in diretta considerazione dal ridetto ‘vecchio’ D.Lgs. n. 346”;

LA GIURISPRUDENZA

Atto recante la sottoposizione di un patrimonio al vincolo del trust

La Corte di cassazione, in materia di tassazione dell’atto recante la sottoposizione di un patrimonio al vincolo del trust, con **sentenza n. 13626/2018**, afferma che:

- l’**imposta sui vincoli di destinazione** non è una “imposta nuova” ma è l’**“ordinaria”** imposta di **donazione** applicata alla particolare fattispecie dell’atto istitutivo del vincolo di destinazione;
- l’imposta di **donazione** si applica all’istituzione del vincolo di trust quando esso è originato mediante il **trasferimento** del patrimonio in trust dal disponente al **trustee**;
- **non si applica l’imposta di donazione se, nell’istituire un vincolo di trust su un dato patrimonio, esso rimane (è il c.d. trust “autodichiarato”) di titolarità del disponente.**

d) è “legittima l’applicazione dell’imposta prevista dal TU n. 346/90 qualora, come nella specie, il trasferimento a favore dell’attuatore faccia emergere la potenziale capacità economica del destinatario (immediato) del trasferimento. Coerentemente con la natura e l’oggetto del tributo, sono rilevanti i vincoli di destinazione in grado di determinare effetti traslativi in vicende non onerose, collegati al trasferimento di beni e diritti, che realizzano un incremento stabile, misurabile in moneta, di un dato patrimonio con correlato decremento di un altro. Il

vincolo di destinazione, in tal caso è idoneo a produrre un effetto traslativo funzionale al (successivo ed eventuale) trasferimento della proprietà dei medesimi beni vincolati a favore di soggetti beneficiari diversi dal soggetto disponente senza alcun effetto di segregazione del bene”;

e) quanto precede comporta che, “rispetto alle [predette] fattispecie assoggettate al tributo”, abbia un “rilievo autonomo” la fattispecie in cui si abbia “solo [una] portata destinataria con conseguente effetto di segregazione o separazione del bene, il quale rimane però nel patrimonio del disponente”.

(6) Intitolato “Disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria” e convertito in Legge 24 novembre 2006, n. 286.

(7) Cfr. Cass. 24 febbraio 2015, n. 3737, cit., ove si legge: “L’imposta sulla costituzione di vincolo di destinazione è un’imposta nuova, accomunata solo per assonanza alla gratuità delle attribuzioni liberali, altrimenti gratuite e successorie; essa riceve disciplina mediante un rinvio, di natura recettizio-materiale, alle disposizioni del Decreto legislativo 346/90, ma conserva connotati peculiari e disomogenei rispetto a quelli dell’imposta classica sulle successioni e sulle donazioni. Ciò in quanto nell’imposta in esame, a differenza che in quella tradizionale, il presupposto impositivo è correlato alla predisposizione del programma di funzionalizzazione del diritto al perseguimento degli obiettivi voluti; là dove l’oggetto consiste nel valore dell’utilità della quale il disponente, stabilendo che sia sottratta all’ordinario esercizio delle proprie facoltà proprietarie,

finisce con l’impoverirsi. Se questa imposta abbisognasse del trasferimento e, quindi, dell’arricchimento, essa sarebbe del tutto superflua, risultando sufficiente quella classica sulle successioni e sulle donazioni, nelle quali il presupposto d’imposta è, giustappunto, il trasferimento, quantunque condizionato o a termine, dell’utilità economica ad un beneficiario”; “con riguardo all’imposta in esame, non rileva affatto la mancanza di arricchimento, giacché il contenuto patrimoniale referente di capacità contributiva è ragguagliato all’utilità economica, della quale il costituente, destinando, dispone”.

(8) Secondo la circolare n. 3/E del 22 gennaio 2008, nella categoria dei vincoli di destinazione “sono riconducibili i negozi giuridici mediante i quali determinati beni sono destinati alla realizzazione di un interesse meritevole di tutela da parte dell’ordinamento, con effetti segregativi e limitativi della disponibilità dei beni medesimi”.

Aspetti critici

Se è senz'altro apprezzabile lo sforzo della sentenza in esame di non smentire quanto la Suprema Corte ha deciso in passato e, per quanto possibile, di portare in coerenza le sue precedenti decisioni (sforzo che è ancor maggiormente apprezzabile in quanto, finalmente, si consegue la tranquillità sul punto che l'imposta di donazione non si applica agli atti istitutivi del fondo patrimoniale nel cui ambito non vi sia la traslazione di diritti reali immobiliari) (9), non può essere sottaciuto che l'approdo cui la Cassazione giunge resta insoddisfacente. Proprio perché l'imposta sul vincolo di destinazione non è una imposta "nuova", se si segue la tesi della sentenza in esame si ha l'inevitabile conseguenza della tassazione, con l'imposta di donazione, di situazioni giuridiche che non hanno nulla di liberale: si pensi al *trust* che sia istituito per organizzare un sindacato di voto oppure a quello che sia istituito per comporre una crisi d'impresa (10).

Inoltre, applicando l'imposizione proporzionale all'atto istitutivo del vincolo vi è il dilemma della tassazione del *trust* che abbia anche il disponente tra i beneficiari del *trust* stesso (11): dovendosi infatti procedere a scegliere una applicabile aliquota, si giunge a ritenere di dover applicare (senza franchigia) l'aliquota massima (12), anche se non v'è chi non veda l'evidente contraddizione tra il caso del beneficio attribuito da un padre a un figlio (tassato con l'aliquota minima, al netto della franchigia esente da imposizione) e il caso del beneficio attribuito da un soggetto a sé stesso (tassato con l'aliquota massima e senza franchigia).

Ancora, vi è il problema della tassazione del *trust* con beneficiari non individuati (ad esempio, perché il disponente abbia conferito al *trustee* l'incarico di individuarli, entro una data cerchia di soggetti aventi certe caratteristiche) o non individuabili (si pensi al caso del disponente che intende beneficiare i suoi figli nati o non nati); oppure del *trust* con i beneficiari che aumentano in epoca posteriore all'atto istitutivo del *trust* (si pensi al caso del *trust* istituito a favore dei figli del disponente, esistenti in numero di due al momento dell'atto istitutivo e poi crescenti di numero via via nel tempo).

Infine, quando la sentenza in esame si esprime nel senso che si intravede capacità contributiva nell'istituzione di "vincoli di destinazione in grado di determinare effetti traslativi" "che realizzano un incremento stabile, misurabile in moneta, di un dato patrimonio con correlato decremento di un altro", non v'è chi non veda in queste parole l'incoerenza correlata alla considerazione che la titolarità del *trustee* è meramente transitoria e strumentale alla realizzazione dell'assetto definitivo programmato dal disponente quando questi ha dettato il programma del *trust*.

Invero, la norma che ha sancito l'applicazione dell'imposta di donazione ai vincoli di destinazione non ha evidentemente inteso tassare né gli atti con i quali si realizzano mere segmentazioni di patrimonio (quali il fondo patrimoniale di tipo non traslativo o il vincolo di destinazione di cui all'art. 2645-ter, Codice civile, di tipo non traslativo) (13), né gli atti con i quali le segmentazioni di patrimonio si realizzano mediante trasferimenti di patrimonio transitori

(9) L'Agenzia delle entrate non ha mai peraltro preteso la tassazione del fondo patrimoniale non traslativo con l'imposta di donazione: cfr. la circolare n. 48/E del 6 agosto 2007 (sulla quale cfr. Busani, "Trust, imposta sul vincolo", in *Il Sole* - 24 Ore del 7 agosto 2007) e la circolare n. 3/E del 22 gennaio 2008, ove l'Amministrazione considera tassabili solo con l'imposta di registro in misura fissa gli atti istitutivi di fondo patrimoniale aventi ad oggetto beni di proprietà di entrambi i coniugi oppure beni di proprietà di uno solo dei coniugi, che se ne riserva la proprietà.

(10) Cfr. Busani - Fanara - Mannella, *Trust e crisi d'impresa. Risanamento e liquidazione delle imprese mediante i negozi di destinazione patrimoniale*, IPSOA, 2013, *passim*.

(11) Cfr., in materia, Snichelotto, "Costituzione di vincoli di destinazione nel caso di disponente anche beneficiario", in *Corr. Trib.*, n. 47/2014, pag. 3672.

(12) Cass. 25 febbraio 2015, n. 3886, in *il fisco*, n. 11/2015, pag. 1097; in *Vita Not.*, n. 1/2015, pag. 386; in *Dir. prat. trib.*, n. 4/2015, pag. 688, con nota di Corasaniti, "Vincoli di destinazione, *trust* e imposta sulle successioni e donazioni: la (criticabile) tesi interpretativa della Corte di Cassazione e le conseguenze"; in *Boll. trib.*, n. 17/2015, pag. 1269, si è espressa nel senso dell'applicazione dell'aliquota dell'8% al *trust* che abbia il disponente coincidente con il beneficiario.

(13) In tal senso Cass. 26 ottobre 2016, n. 21614, cit., per la quale "l'imposta sulle donazioni e sulle successioni [...] ha come presupposto l'arricchimento patrimoniale a titolo di liberalità" ed è "erroneo" il "convincimento che il conferimento di beni nel *trust* dia luogo a un reale trasferimento imponibile. Un reale trasferimento che è invece all'evidenza impossibile perché del tutto contrario al programma [...] per cui è stato predisposto e che [...] prevede la temporanea preservazione del pa-

e strumentali rispetto alla destinazione finale del patrimonio vincolato in attuazione del programma delineato all'atto dell'istituzione del vincolo (14). Se, dunque, si segue quest'ultimo ragionamento, il sistema diviene perfettamente coerente:

- il *trust* non liberale non sarebbe più sorprendentemente tassato come una liberalità;
- il *trustee* non sarebbe più sorprendentemente trattato come un donatario;
- non sarebbe più sorprendentemente tassata la clausola che indichi il disponente quale beneficiario (se si opina in senso contrario, è inevitabile dapprima individuare la "quota" di patrimonio che spetterebbe al disponente quale beneficiario finale, per applicare a tale valore l'aliquota d'imposta; e poi occorre capire quale sia l'aliquota applicabile, essendo con evidenza ingiustificabile, come già sopra osservato, che, per l'attribuzione al coniuge o a un discendente si applichi l'aliquota del 4% con la franchigia di 1 milione di euro mentre per l'attribuzione del disponente a ... se stesso si debba applicare l'aliquota dell'8%, senza beneficiare di alcuna franchigia);
- la tassazione terrebbe conto del numero e della qualità di coloro che saranno effettivamente i beneficiari "finali" del *trust*, vale a dire i soggetti che effettivamente conseguono il pa-

SOLUZIONI OPERATIVE

Istituzione di un vincolo

La mera istituzione di un vincolo non esprime alcuna **capacità contributiva**, poiché questa si manifesta nelle **attività** che verranno poste in essere in **attuazione del vincolo**, le quali potranno essere o a titolo oneroso o a titolo gratuito e, come tali, caso per caso tassate.

trimonio del *trust* (e non più, sorprendentemente, solo di quelli "iniziali", se esistono e nel numero in cui esistono al momento dell'atto istitutivo), ecc.

Considerazioni conclusive

La tesi interpretativa più appropriata, pertanto, pare indubbiamente quella di considerare l'espressione normativa contenuta nell'art. 2, comma 47, D.L. n. 262/2006, non come l'istituzione di una "imposta nuova" ma come l'affermazione secondo cui una imposta "vecchia" (quella apprestata per tassare le donazioni) è bensì applicabile anche al "nuovo" fenomeno dei vincoli di destinazione, però solo quando, tramite l'istituzione di tali vincoli e la loro successiva attuazione, si giunge al medesimo risultato giuridico che si attua con l'utilizzo dei "vecchi" atti (le tradizionali donazioni) per i quali l'imposta di donazione è stata concepita (15): in altre parole, la mera istituzione di un vincolo non esprimerebbe alcuna capacità contributiva, poiché questa invero si manifesta nelle attività che verranno poste in essere in attuazione del vincolo, le quali, volta a volta, potranno essere o a titolo oneroso o a titolo gratuito (16) e, come tali, caso per caso tassate.

Tra l'altro, a sostegno di quest'ultima tesi, milita anche un non indifferente indizio testuale:

trimonio a mezzo della sua 'segregazione' fino al trasferimento vero e proprio a favore dei beneficiari. Per l'applicazione dell'imposta sulla successione e sulle donazioni manca quindi il presupposto impositivo della liberalità alla quale può dar luogo soltanto un reale arricchimento mediante un reale trasferimento di beni e diritti".

(14) Cfr. Busani, "Imposta di donazione su vincoli di destinazione e 'trust'", in *Corr. Trib.*, n. 5/2007, pag. 362; Busani, "La tassazione dell'atto istitutivo del vincolo di destinazione e del 'trust' liquidatorio", in *Corr. Trib.*, n. 6/2013, pag. 487.

(15) In tal senso Cass. 26 ottobre 2016, n. 21614, cit., per la quale non "può condividersi l'interpretazione" secondo cui "sarebbe stata istituita un'autonoma imposta 'sulla costituzione dei vincoli di destinazione' [...] avente come presupposto la loro mera costituzione. [...] l'unica imposta espressamente istituita è stata la reintrodotta imposta sulle successioni e sulle donazioni alla quale per ulteriore espressa disposizione debbono andare anche assoggettati i 'vincoli di destinazione', con la scontata conseguenza che il presupposto dell'imposta rimane quello [...] del reale trasferimento di beni o diritti e quindi del reale arricchimento dei beneficiari. Quella che in verità emerge

chiara dal Decreto Legge n. 262 cit., art. 2, comma 47 ss., è la preoccupazione [...] di evitare che un'interpretazione restrittiva della istituita nuova legge sulle successioni e donazioni [...] potesse dar luogo a nessuna imposizione anche in caso di reale trasferimento di beni e diritti ai beneficiari quando lo stesso fosse stato collocato all'interno di una fattispecie tutto sommato di 'recente' introduzione come quella dei 'vincoli di destinazione' e quindi per niente affatto presa in diretta considerazione dal ridotto 'vecchio' D.Lgs. n. 346 cit."

(16) Cfr. Cass. 18 dicembre 2015, n. 25478, in *Corr. Trib.*, n. 9/2016, pag. 682, con nota di Stevanato, "Trust liberali e imposizione indiretta, uno sguardo al passato rivolto al futuro?"; e in *Trust*, n. 3/2016, pag. 177, secondo la quale "il *trust* avente causa di liberalità, con attribuzione di beni al beneficiario, rientra nell'orbita civilistica delle donazioni indirette. La peculiarità è che l'arricchimento del beneficiario si realizza con la mediazione della causa fiduciaria cui è soggetta la previa attribuzione dei beni al *trustee*. Il quale è tenuto semplicemente ad amministrarli per poi devolverli ai beneficiari alla scadenza stabilita. In sostanza, laddove venga in considerazione un *trust* non oneroso (come nella specie è affermato dalla stessa Ammini-

quando l'art. 2, comma 47, D.L. n. 262/2006 "istituisce" nuovamente l'imposta di donazione (dopo la sua soppressione sancita dall'art. 13, comma 1, Legge 18 ottobre 2001, n. 383), l'imposta viene estesa, oltre che alla "costituzione di vincoli di destinazione", anche agli "atti di trasferimento a titolo gratuito di beni e diritti": pure riguardo a questi ultimi si dovrebbe allora parlare di "imposta nuova" (in quanto non espressamente contemplati dal D.Lgs. n. 346/1990 anteriormente alla Legge di sop-

pressione n. 383/2001), quando, invece, è palese che si tratta, anche in questo caso (come nel caso della specificazione che l'art. 2, comma 47, D.L. n. 262/2006, compie con riferimento alla tassazione dei vincoli di destinazione) (17), di una norma chiarificatrice del fatto che, se un trasferimento a titolo gratuito sia posto in essere, esso è tassato con l'imposta di donazione, qualunque sia la forma (di donazione o meno) con la quale il trasferimento venga rivestito.

LA SENTENZA

Cassazione, Sez. trib., Sent. 30 maggio 2018 (4 maggio 2018), n. 13626 - Pres. Di Iasi - Rel. Castorina

L'imposta di donazione si applica all'istituzione del vincolo di destinazione correlata (come accade nel caso del trasferimento di beni e diritti dal disponente al trustee) a un effetto traslativo il quale realizza l'incremento stabile di un dato patrimonio (quello del trustee) con conseguente decremento di un altro patrimonio (quello del disponente). Viceversa, l'imposta di donazione non si applica nel caso del trust "autodichiarato", ove l'istituzione del vincolo di destinazione non comporta alcun trasferimento patrimoniale.

Svolgimento del processo

Con avviso di liquidazione notificato in data 26.5.2009 a M.D. l'Agenzia delle entrate richiedeva al notaio rogante il pagamento dell'imposta di successione e donazione nella misura dell'8% (in luogo dell'imposta di registro in misura fissa assolta in sede di autoliquidazione) in relazione all'atto istitutivo di *trust*, ricevuto dallo stesso notaio in data 11.5.2009 e registrato il 12 maggio seguente.

Con tale atto la società Green Tuscany s.p.a. in qualità di disponente, costituiva in *trust* alcune sue quote di partecipazione in società a responsabilità limitata, con

lo scopo di alienare tali quote e proporzionalmente provvedere al pagamento dell'esposizione debitoria della disponente medesima. La tassazione operata in autoliquidazione è stata ritenuta scorretta da parte dell'Ufficio, che ha notificato l'avviso giusta il disposto del D.L. n. 262 del 2006, art. 2, comma 47 e art. 49, lett. c) che sottopone all'imposta di donazione la costituzione di vincoli di destinazione, con applicazione dell'aliquota dell'8%, trattandosi di beni devoluti a soggetti diversi da quelli previsti nelle lettere a), a *bis*) e b).

Impugnato l'avviso la CTP di Firenze, con sentenza n. 126/4/09 respingeva il ricorso.

strazione quanto al *trust* istituito dai genitori in favore dei figli), si è in presenza di una liberalità attuata mediante strumenti negoziali altri rispetto al negozio tipico di donazione, parimenti in grado di realizzare, benché indirettamente, oltre all'effetto proprio del *trust* di costituire il vincolo di destinazione, anche e soprattutto l'effetto finale di arricchimento senza corrispettivo del beneficiario".

Nel medesimo senso cfr. Cass. 18 dicembre 2015, n. 25480 (sulla quale cfr. Busani, "Per il *trust* imposte in misura fissa", in *Il Sole - 24 Ore* del 19 dicembre 2015), in *il fisco*, n. 3/2016, pag. 297; in *Notariato*, n. 1/2016, pag. 65; in *Trust*, n. 5/2016, pag. 290, secondo cui "l'atto costitutivo di *trust* sconta l'imposta di registro in misura fissa ex art. 11 della Tariffa Parte Prima allegata al D.P.R. n. 131/1986 e non quella proporzionale non trattandosi di atto avente per oggetto prestazioni a contenuto patrimoniale".

(17) Non certo è questa una *interpretatio abrogans* (come asserito in Cass. 25 febbraio 2015, n. 3886, cit.: "Se questa imposta abbisognasse del trasferimento e, quindi, dell'arricchimento, essa sarebbe del tutto superflua, risultando sufficiente quella classica sulle successioni e sulle donazioni, nelle quali il presupposto d'imposta è, giustappunto, il trasferimento, qualunque condizionato o a termine, dell'utilità economica ad un beneficiario: si prospetterebbe, in definitiva, l'*interpretatio abrogans* della disposizione in questione"): la norma serve a chiarificare (anche al cospetto dell'aspro dibattito che ne precedette la sua emanazione, costellato da controversie interpretative circa l'applicazione al *trust* dell'imposta di donazione o dell'imposta di registro e, all'interno di questa, circa la considerazione dell'atto istitutivo del *trust* come atto dichiarativo, atto ricognitivo, atto avente o non avente contenuto patrimoniale) che, se il *trust* sia istituito con finalità liberali, la liberalità che esso provoca è tassata anche se ad esso si giunga attraverso lo schema del vincolo di destinazione; in sostanza, l'istituzione del *trust* non impedisce l'applicazione dell'imposta di donazione al trasferimento del patrimonio in *trust* in capo ai beneficiari del *trust* stesso.

mento, essa sarebbe del tutto superflua, risultando sufficiente quella classica sulle successioni e sulle donazioni, nelle quali il presupposto d'imposta è, giustappunto, il trasferimento, qualunque condizionato o a termine, dell'utilità economica ad un beneficiario: si prospetterebbe, in definitiva, l'*interpretatio abrogans* della disposizione in questione"): la norma serve a chiarificare (anche al cospetto dell'aspro dibattito che ne precedette la sua emanazione, costellato da controversie interpretative circa l'applicazione al *trust* dell'imposta di donazione o dell'imposta di registro e, all'interno di questa, circa la considerazione dell'atto istitutivo del *trust* come atto dichiarativo, atto ricognitivo, atto avente o non avente contenuto patrimoniale) che, se il *trust* sia istituito con finalità liberali, la liberalità che esso provoca è tassata anche se ad esso si giunga attraverso lo schema del vincolo di destinazione; in sostanza, l'istituzione del *trust* non impedisce l'applicazione dell'imposta di donazione al trasferimento del patrimonio in *trust* in capo ai beneficiari del *trust* stesso.

Avverso detta sentenza proponeva appello il Notaio M. e la CTR della Toscana, con sentenza n. 94/25/10 lo rigettava sul presupposto che nella specie si vertesse in ipotesi di imposta principale e non complementare, che nell'atto fosse stato indicato un valore netto delle quote trasferite al *trustee* che legittimava il riferimento di tale valore ai fini dell'applicazione dell'imposta di donazione e che con lo strumento adottato fosse stato creato un "vincolo di destinazione" come tale attratto nell'ambito dell'imposta di successione e donazione.

Il notaio M.D. propone ricorso per cassazione affidato a tre motivi.

Resiste l'Agenzia delle entrate con controricorso.

Motivi della decisione

1. Col primo motivo il contribuente denuncia violazione del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, artt. 42, 52, 53 e 57 in materia di imposta di registro, nonché del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 463, art. 3-ter per avere ritenuto la CTR che la maggiore imposta richiesta fosse imposta principale e non complementare.

1.a. La censura non è fondata.

Questa Corte ha di recente statuito in ordine alla procedura telematica per gli adempimenti in materia di registrazione degli atti relativi a diritti sugli immobili (modificazione del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 463, da parte del D.Lgs. 18 gennaio 2000, n. 9) (Cass.10215/2016) che la disciplina sopravvenuta "assegna ai soggetti, obbligati a richiedere la registrazione, di cui all'art. 10, lett. b), del t. u. dell'imposta di registro del 1986 - soggetti fra i quali sono compresi i notai per gli atti redatti - una particolare posizione nella fase di autoliquidazione delle imposte, connessa all'impiego del modello unico informatico recante la richiesta di registrazione; la trasmissione del quale, unitamente a tutta la documentazione necessaria, va eseguita previo pagamento dei tributi dovuti in base ad autoliquidazione. Per un verso viene prevista, nel caso di dolo o colpa grave nell'autoliquidazione delle imposte, la segnalazione, da parte degli Uffici finanziari, delle irregolarità agli organi di controllo competenti per l'adozione dei conseguenti provvedimenti disciplinari; per altro verso, "per i notai è ammessa la compensazione di tutte le somme versate in eccesso in sede di autoliquidazione con le imposte dovute per atti di data posteriore, con conseguente esclusione della possibilità di richiedere il rimborso all'Amministrazione finanziaria" (D.Lgs. n. 9 del 2000, artt. 3-bis e 3-ter). All'esito del controllo della regolarità dell'autoliquidazione e del versamento delle imposte, e qualora, sulla base degli

elementi desumibili dall'atto, risulti dovuta una maggiore imposta, gli Uffici notificano, anche per via telematica, entro trenta giorni dalla presentazione del modello unico informatico, "apposito avviso di liquidazione per l'integrazione dell'imposta versata". Il pagamento è effettuato, da parte dei soggetti di cui all'art. 10, lett. b) del t. u. dell'imposta di registro del 1986 "entro quindici giorni dalla data della suindicata notifica; trascorso tale termine sono dovuti gli interessi moratori computati dalla scadenza dell'ultimo giorno utile per la richiesta della registrazione e si applica la sanzione di cui al D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471, art. 13 (art. 3-ter cit.)". Dalla ricostruzione normativa, pertanto, non si evince che il controllo dell'Amministrazione finanziaria sulla regolarità dell'autoliquidazione notarile effettuata mediante inoltro del modello unico informatica sia di ordine esclusivamente formale; né si qualifica la maggiore imposta di registro liquidata come "principale" ovvero "complementare". La disciplina in esame si riferisce al controllo, da ritenersi di natura sia formale sia sostanziale, della "regolarità dell'autoliquidazione e del versamento delle imposte"; con conseguente obbligo dell'Ufficio di procedere, nel termine indicato, alla notificazione al notaio di apposito avviso di liquidazione per il recupero della "maggiore imposta" dovuta e, dunque, a titolo di "integrazione" di imposta. L'unico presupposto della richiesta telematica di versamento della maggiore imposta - avente natura sostanzialmente accertativo-impositiva - è dalla legge individuato nella circostanza che tale imposta integrativa sia evincibile "sulla base degli elementi desumibili dall'atto". Il discrimine del potere di liquidazione integrativa non discende dunque dalla natura della maggiore imposta dovuta (principale o complementare), bensì dall'emersione dei suoi presupposti dallo stesso atto presentato telematicamente per la registrazione.

Nel caso di specie, la commissione di merito ha positivamente appurato questo requisito, là dove ha ritenuto legittima la maggiore imposizione da parte dell'Ufficio sulla base di una determinata interpretazione del contratto; condotta esclusivamente sugli elementi da quest'ultimo desumibili e, segnatamente, dalla tipologia e destinazione economica unitaria dei beni trasferiti.

La CTR ha osservato in proposito come l'atto rechi un valore netto delle quote trasferite al *Trustee* pari a euro 297.378,64 e quindi richiamando il D.L. n. 262 del 2006, art. 49 convertito in Legge 286/2006 andrà necessariamente applicato, ai fini del calcolo dell'imposta, il dichiarato "valore globale" dei beni che si è andato costituendo con vincolo di destinazione.

2. Con il secondo motivo la contribuente deduce l'illegittimità dell'avviso di liquidazione per violazione

del D.L. 3 ottobre 2006, n. 262, art. 2, comma 47, convertito in Legge 24 novembre 2006, n. 289, del D.Lgs. 31 ottobre 1990, n. 346, artt. 1 e 5, del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, art. 20. Lamenta la ricorrente che la CTR abbia erroneamente ritenuto che il *trust* sia un istituto necessariamente ricompreso tra i vincoli di destinazione, con conseguente applicazione dell'imposta di donazione indipendentemente dall'analisi della sua natura e dei suoi effetti giuridici.

2.a. La censura non è fondata.

Con disposizione innovativa, il D.L. n. 262 del 2006, art. 2, comma 47, come convertito, prescrive che “è istituita l'imposta sulle successioni e donazioni sui trasferimenti di beni e diritti per causa di morte, per donazione o a titolo gratuito e sulla costituzione di vincoli di destinazione, secondo le disposizioni del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni, di cui al D.Lgs. 31 ottobre 1990, n. 346, nel testo vigente alla data del 24 ottobre 2001, fatto salvo quanto previsto dai commi da 48 a 54”.

Nel caso a mano i contraenti vollero un *trust* finalizzato alla liquidazione di beni nell'interesse dei creditori. L'Agenzia delle entrate riferisce riproducendo l'art. 38 dell'atto istitutivo che le parti statuirono: il presente *trust* non rientra nell'ambito applicativo del D.Lgs. 31 ottobre 1990, n. 346 non trattandosi di liberalità; il trasferimento delle quote al *trustee* è soggetto pertanto alla applicazione dell'imposta di registro in misura fissa, ai sensi dell'art. 11 della Tariffa, parte prima, allegata al D.P.R. n. 131 del 1986; tenuto conto degli obblighi gravanti sul *Trustee*, che ha l'incarico di alienare le quote al solo fine di pagare i debiti del disponente, l'ammontare della base imponibile è pari a zero. Al solo fine dell'annotazione del presente atto nel repertorio del sottoscritto Notaio, le parti dichiarano che il valore netto delle quote trasferite al *Trustee* è di complessivi euro 297.378,64.

2.b. Il *trust*, secondo lo schema tipico emergente dall'art. 2 della Convenzione dell'Aja del 1 luglio 1985, resa esecutiva in Italia con Legge 16 ottobre 1989, n. 364, concretizza un'entità patrimoniale costituita da un insieme di rapporti giuridici istituiti da una persona, il disponente, in rapporto a beni posti sotto il controllo di un *trustee* nell'interesse di un beneficiario o per un fine determinato. Nella vigenza della disciplina fiscale anteriore era discusso quale fosse il regime impositivo dell'atto e se l'imposizione dovesse realizzarsi fin dall'inizio ovvero solo al momento delle attribuzioni patrimoniali dal *trust fund* al beneficiario.

Questa Corte ha più volte affermato che l'atto istitutivo di un *trust* non può essere annoverato nell'alveo degli atti a contenuto patrimoniale per il sol fatto che

il consenso prestato riguarda un vincolo su beni muniti di valore economico. Una tale affermazione contrasta sia con le caratteristiche tipiche del *trust* come istituto giuridico, sia e soprattutto con le caratteristiche del sistema impositivo di registro, in cui l'elemento essenziale cui connettere la nozione di prestazione “a contenuto patrimoniale”, ex art. 9 della tariffa, è l'onerosità. L'art. 9 della tariffa, parte 1, rappresenta una clausola di chiusura finalizzata a disciplinare tutte le fattispecie fiscalmente rilevanti diverse da quelle indicate nelle restanti disposizioni, purché però si tratti di fattispecie onerose, e in questo specifico senso aventi un contenuto patrimoniale. La norma non può essere intesa in modo dissociato dal contesto del D.P.R. n. 131 del 1986, art. 43, comma 1, che fissa, anche ai fini specifici, la base imponibile dell'imposta. Rileva in particolare la disposizione contigua di cui alla lett. h) di tale ultima previsione, che, quanto appunto alle “prestazioni a contenuto patrimoniale”, indica come base imponibile l'ammontare “dei corrispettivi in denaro pattuiti per l'intera durata del contratto”. Il che rappresenta dimostrazione del fatto che, ai sensi dell'art. 9 della tariffa, la prestazione “a contenuto patrimoniale” è la prestazione onerosa (Cass. n. 975/2018; Cass. n. 25478/2015).

2.c. Questa Corte ha manifestato nel tempo diversi orientamenti interpretativi sull'imposta di registro da applicare ad un *trust* con vincolo di destinazione. In particolare con l'ordinanza n.3737/2015 la Corte ha affrontato un caso relativo alla costituzione e alla dotazione patrimoniale di un *trust* di garanzia osservando che “L'imposta sulla costituzione di vincolo di destinazione è un'imposta nuova, accomunata solo per assonanza alla gratuità delle attribuzioni liberali, altrimenti gratuite e successorie; essa riceve disciplina mediante un rinvio, di natura recettizio-materiale, alle disposizioni del D.Lgs. n. 346 del 1990, ma conserva connotati peculiari e disomogenei rispetto a quelli dell'imposta classica sulle successioni e sulle donazioni. Ciò in quanto nell'imposta in esame, a differenza che in quella tradizionale, il presupposto impositivo è correlato alla predisposizione del programma di funzionalizzazione del diritto al perseguimento degli obiettivi voluti; là dove l'oggetto consiste nel valore dell'utilità della quale il disponente, stabilendo che sia sottratta all'ordinario esercizio delle proprie facoltà proprietarie, finisce con l'impoverirsi. Se questa imposta abbisognasse del trasferimento e, quindi, dell'arricchimento, essa sarebbe del tutto superflua, risultando sufficiente quella classica sulle successioni e sulle donazioni, nelle quali il presupposto d'imposta è, giustappunto, il trasferimento, quantunque condi-

zionato o a termine, dell'utilità economica ad un beneficiario con riguardo all'imposta in esame, non rileva affatto la mancanza di arricchimento, giacché il contenuto patrimoniale referente di capacità contributiva è ragguagliato all'utilità economica, della quale il costituente, destinando, dispone. Ciò posto, il legislatore, evocando soltanto l'effetto, ha inequivocabilmente attratto nell'area applicativa della norma tutti i regolamenti capaci di produrlo. Tra questi, vanno annoverati anche gli atti di destinazione contemplati dall'art. 2645-ter c.c. In relazione all'aliquota applicabile, la misura dell'8% prevista dalla lettera c) del comma 49 della medesima norma, è imposta dalla sua natura residuale, non rientrando la figura del conferente, che seguita ad essere proprietario dei beni, in alcuna delle altre categorie previste dalla norma, che godono di aliquota inferiore" (nello stesso senso Cass. sez. n. 4482 del 2016; Cass. sez. 6 n. 5322 del 2015; Cass. sez. 6 n. 3886 del 2015; Cass. sez. 6 n. 3737 del 2015; Cass. sez. 6 n. 3735 del 2015).

Più recentemente questa Corte ha ritenuto di non condividere l'interpretazione letterale dell'art. 2, commi 47 e ss., D.L. n. 262 cit. adottata dalle rammentate ordinanze di questa Corte sez. 6 al cui avviso sarebbe stata istituita un'autonoma imposta "sulla costituzione dei vincoli di destinazione" disciplinata mercé il rinvio alle regole contenute nel D.Lgs. n. 346 cit. e avente come presupposto la loro mera costituzione.

La Corte in proposito ha osservato che "l'unica imposta espressamente istituita è stata la reintrodotta imposta sulle successioni e sulle donazioni alla quale per ulteriore espressa disposizione debbono andare anche assoggettati i "vincoli di destinazione", con la conseguenza che il presupposto dell'imposta rimane quello stabilito dall'art. 1 D.Lgs. n. 346 cit. del reale trasferimento di beni o diritti e quindi del reale arricchimento dei beneficiari... Quella che emerge dal D.L. n. 262 cit., art. 2, comma 47 e ss., è la preoccupazione del legislatore (nei termini di intenzione del legislatore di cui all'art. 12 preleggi, comma 1) di evitare che un'interpretazione restrittiva della istituita nuova legge sulle successioni e donazioni disciplinata mediante richiamo al già abrogato D.Lgs. n. 346 cit. potesse dar luogo a nessuna imposizione anche in caso di reale trasferimento di beni e diritti ai beneficiari quando lo stesso fosse stato collocato all'interno di una fattispecie di "recente" introduzione come quella dei "vincoli di destinazione" e quindi non presa in diretta considerazione dal ridetto "vecchio" D.Lgs. n. 346 cit. ... (Cass. 21614/2016).

2.c. Il Collegio ritiene di condividere il secondo orientamento sopra riferito.

La lettura del dato normativo fiscale, il quale deve tenere in debito conto il sistema fiscale complessivo e le ragioni di ordine costituzionale, legate alla capacità contributiva ex art. 53 Cost. fanno ritenere legittima l'applicazione dell'imposta prevista dal TU n. 346/90 qualora, come nella specie, il trasferimento a favore dell'attuatore faccia emergere la potenziale capacità economica del destinatario (immediato) del trasferimento.

Coerentemente con la natura e l'oggetto del tributo, sono rilevanti i vincoli di destinazione in grado di determinare effetti traslativi in vicende non onerose, collegati al trasferimento di beni e diritti, che realizzano un incremento stabile, misurabile in moneta, di un dato patrimonio con correlato decremento di un altro.

Il vincolo di destinazione, in tal caso è idoneo a produrre un effetto traslativo funzionale al (successivo ed eventuale) trasferimento della proprietà dei medesimi beni vincolati a favore di soggetti beneficiari diversi dal soggetto disponente senza alcun effetto di segregazione del bene.

In tal modo, il vincolo di destinazione assume un rilievo autonomo, rispetto alle altre fattispecie assoggettate al tributo, che hanno solo portata destinataria con conseguente effetto di segregazione o separazione del bene, il quale rimane però nel patrimonio del disponente (in tal senso si è espressa Cass. 21614/2016 con riferimento all'istituzione di un *trust* cosiddetto "autodichiarato").

Nella specie i contraenti vollero il reale trasferimento delle quote e dei relativi diritti al *trustee*, sia pure ai fini della liquidazione e quindi il reale arricchimento del beneficiario.

È quindi corretta l'applicazione dell'imposta nella misura dell'8% prevista dalla lett. c) del comma 49 del D.L. n. 262 del 2006 che sottopone all'imposta di donazione la costituzione di vincoli di destinazione con beni devoluti a soggetti diversi da quelli previsti nelle lettere a), a bis) e b).

3. Il ricorso deve essere, pertanto rigettato.

Le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali che liquida in euro 3000,00 oltre alle spese prenotate a debito.